

Vulnerabilità in migrazione

Sguardi critici su asilo e protezione internazionale in Italia

a cura di Giulia Garofalo Geymonat, Sabrina Marchetti,
Alice Morino Baquette

«Tu dì tutta la verità»: categorie e politiche migratorie nel diritto d'asilo

Barbara Sorgoni

Università degli Studi di Torino, Italia

Abstract *A leitmotiv* in contemporary migration procedures, soliciting asylum seekers to 'tell the truth' seems to automatically open up the possibility to get international protection, thus generating hope and expectations. Acknowledging the complex nature of the refugee status determination procedure, and the intertwinement between conflicting requests this system produces – i.e. to say the truth and to produce a 'credible' narrative – I focus on instances of rejection where issues like vulnerability and provenance played a decisive role, in order to articulate the many aspects which affect the outcome of the procedure, regardless of the truth of the story.

Keywords Refugees. Truth. Vulnerability. Asylum procedure. Migration policies.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Da migranti a rifugiati. – 3 Rifugiate-vittime-vulnerabili. – 4 Infiltrazioni esterne.

1 Introduzione

Nel contesto delle migrazioni contemporanee, chi chiede asilo, in Italia e oltre, si sente ripetere a più riprese e in diverse forme – come raccomandazione in accoglienza se si viene istruiti sulla procedura o come ingiunzione durante la procedura stessa – di dire 'tutta la verità'. Questa formula sembrerebbe automaticamente dischiudere ai richiedenti asilo la possibilità, essendo sinceri, di ottenere una forma di protezione; crea cioè aspettative e speranze che, però, né gli operatori né chi valuta le storie nella fase iniziale può realmente



Edizioni
Ca' Foscari

Studi e ricerche 36

e-ISSN 2610-9123 | ISSN 2610-993X

ISBN [ebook] 978-88-6969-785-2 | ISBN [print] 978-88-6969-786-9

Peer review | Open access

Submitted 2023-08-04 | Accepted 2023-12-18 | Published 2024-02-28

© 2024 Sorgoni | 4.0

DOI 10.30687/978-88-6969-785-2/003

promettere di assecondare. Si tratta, a mio parere, di un buon esempio di quella «asimmetria morale» fondata su una finzione parziale del tipo indicato da Clifford Geertz (2001, 45), in base alla quale diversi soggetti istituzionali ammoniscono le persone migranti chiedendo di conformarsi a determinati comportamenti attesi, pur sapendo che ciò non garantirà loro l'ottenimento di quanto sperato. Come vedremo, infatti, per diversi e complessi motivi, dire tutta la verità sulla propria storia non comporta affatto accedere automaticamente alla protezione internazionale e con essa a una condizione di regolarità.

Naturalmente, operatori e decisori possono ricorrere a questa ingiunzione anche per tentare di limitare il rischio che, in audizione, le persone migranti ripropongano canovacci già noti e tracce comuni di storie standardizzate, che generano per ciò stesso immediato sospetto. Si sono infatti dati casi (ed è comunque opinione diffusa che questo accada) di circolazione di storie preconfezionate, che si pensa abbiano maggiori possibilità di successo in audizione. In questi casi, la raccomandazione potrebbe avere il fine di scoraggiare una pratica che, se adottata, va incontro solitamente a un esito negativo; per dare cioè una possibilità in più in fase di valutazione, a chi chiede protezione. Lasciando da parte se, in che modi e in quali proporzioni esista un vero e proprio traffico di storie *prêt à porter*,¹ credo sia invece legittimo chiedersi perché servano narrazioni precise e specifiche sulla fuga e i suoi motivi. In altri termini, e riprendendo l'interrogativo già formulato da Jan Blommaert (2001, 436), come è possibile che il riconoscimento di un diritto soggettivo così importante in contesti giuridici sofisticati sia consegnato (quasi unicamente) alla valutazione di un racconto orale? Come e quando si è arrivati al punto in cui la mobilità regolare di alcune persone è resa possibile o sembra poter dipendere principalmente dalla produzione di una storia 'giusta'? Dopo aver tratteggiato il costruirsi storico del nesso tra politiche migratorie sempre più restrittive e centralità della narrazione, in questo contributo mi soffermo su due aspetti (la 'vulnerabilità' e la provenienza) per ricordare che la valutazione si basa di fatto su fattori complessi, in cui si infiltrano interferenze di varia natura, che pesano e agiscono a prescindere dalla 'verità' della storia.

1 Si tratta in realtà di un sospetto che, pur circolando ampiamente tra chi, a diverso titolo, incontra richiedenti asilo, andrebbe semmai verificato, riconoscendo al contempo l'evidente difficoltà di indagare eventuali traffici, ma anche le questioni etiche che una ricerca in questa direzione immediatamente pone. Più in generale, la questione di un passaparola tra le persone in movimento su quali siano le storie maggiormente credibili e credute dai decisori va iscritta all'interno di un 'apparato di cattura' che produce la necessità della sua stessa infrazione, circolarmente nutrendosi della creatività tattica messa in atto dai migranti per sfuggirne (Scheel 2018). Ringrazio il revisore anonimo per questo e altri suggerimenti che hanno contribuito ad arricchire il lavoro.

2 Da migranti a rifugiati

Per provare a rispondere alle domande sopra formulate sul peso assegnato alla narrazione orale e sui motivi della fuga nella procedura di asilo, occorre tratteggiare a grandi linee il contesto storico e i cambiamenti relativamente recenti nelle politiche migratorie globali, che hanno prodotto una torsione nella logica posta a fondamento del diritto d'asilo. Infatti, sebbene la mobilità sia una caratteristica degli esseri umani da sempre e ovunque, è solo in un momento preciso della storia dell'Occidente che si è sentita la necessità di ritagliare, dentro le varie forme di mobilità umana, la specifica categoria dei 'rifugiati politici'. Se concetti come asilo, esilio e rifugio iniziano a circolare in Europa nel Settecento, in concomitanza con la nascita degli Stati che rivendicano il proprio diritto di esiliare o proteggere specifiche persone o categorie di persone (Chatty, Marfleet 2013), come categoria giuridica internazionalmente riconosciuta quella di rifugiato emerge dopo la Seconda Guerra Mondiale, apparendo nel testo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e, nella sua forma compiuta, nella Convenzione di Ginevra del 1951. Quest'ultima definisce per la prima volta lo status di rifugiato indicando, allo stesso tempo, limiti geografici (unicamente profughi e sfollati europei) e temporali (cause di persecuzione precedenti al 1951) che cadranno solo nel 1967, quando il Protocollo di New York estende la protezione internazionale a chiunque, lasciato il proprio paese, dimostri un 'fondato timore' di essere perseguitato per specifici motivi se respinto e riportato nel proprio paese.²

Se il testo originario della Convenzione del 1951 è inizialmente diretto a gruppi ben identificabili di persone costrette – per i motivi indicati dallo stesso – a fuggire dal proprio paese a causa delle violenze e delle persecuzioni che avevano caratterizzato il periodo intorno alla Seconda Guerra Mondiale, la sua estensione globale negli anni Sessanta produce di fatto una dicotomizzazione nelle categorie della mobilità che si traduce, immediatamente, in una separazione delle politiche, dei processi e degli organismi istituzionali preposti alla gestione di due tipologie: le migrazioni economiche, in cui rientra chi si sposta per cercare lavoro, e quelle politiche, in cui troviamo chi fugge da guerra o violenze. Questa sorta di polarizzazione istituzionale, giuridica e procedurale – probabilmente un effetto collaterale rispetto all'intenzione di tutelare in modo specifico chiunque divenga oggetto di persecuzione – è riprodotta in quegli anni anche dalle scienze sociali

² I cinque motivi previsti dalla Convenzione sono la razza, la religione, la cittadinanza, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale e le opinioni politiche. Sui rifugiati come prodotto del nazionalismo in Europa aveva ragionato Hannah Arendt (1967); sugli stessi come simultaneamente nuovo oggetto di conoscenza e umanità in eccesso rispetto a un nuovo 'ordine nazionale' del mondo, cf. Malkki 1995.

e acriticamente adottata nelle ricerche che, di lì a poco, cominciano ad accumularsi «senza la minima elaborazione concettuale: gli immigrati costituivano una forma economica di migrazione, i rifugiati una forma politica» (Hein 1993, 43-4). Così, valutando l'efficacia della Convenzione a cinquant'anni dalla sua prima formulazione, Richard Black (2001, 63) può effettivamente confermare che quella postura acritica segnalata vent'anni prima ha ormai prodotto un effetto di naturalizzazione non solo delle categorie migranti/rifugiati come distinte e opposte, ma anche della necessità di gestire la mobilità umana attraverso politiche e pratiche differenziate.

La costruzione di una polarizzazione categoriale pensata e gestita come naturale e inevitabile non rappresenta comunque un problema fintanto che anche le regolarizzazioni per motivi economici sono possibili e le migrazioni per lavoro richieste e, persino, ricercate. Per oltre un trentennio dopo la comparsa dello status di rifugiato, le persone potevano aspirare a costruire percorsi di vita regolari nel paese di approdo, sia attraverso il lavoro, sia inoltrando richiesta di protezione, a seconda di obiettivi, bisogni e possibilità incontrate. Questo più ampio spettro di possibilità informa (ed è testimoniato da) la ricerca sociale: come ricorda Elisabeth Colson (2003), in quegli anni gli studi sulle migrazioni non si occupavano affatto dei 'motivi' - se cioè si trattasse di migrazioni economiche immaginate come volontarie, 'oppure' politiche e dunque forzate - ma erano concentrati, piuttosto, sullo studio delle forme di costruzione di socialità e partecipazione nel contesto di arrivo, oppure sugli effetti della mobilità sui contesti di partenza, o infine sulle dimensioni sociali transnazionali. Con la fine della Guerra Fredda assistiamo invece a un cambio di passo nelle politiche migratorie e alla progressiva (e poi radicale) chiusura di ingressi regolari dal Sud al Nord per motivi di lavoro. Ciò corrisponde parallelamente a un'assordante retorica politica, adottata in diversi Stati europei, in base alla quale solo i rifugiati sarebbero stati lasciati entrare e 'accolti'.³

È dunque dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso che si inizia a delineare uno scenario inedito oggi pienamente normalizzato, caratterizzato da politiche di progressiva securitizzazione, chiusura ed esternalizzazione dei confini esterni e dal 'riemergere' di confini interni tanto materiali quanto simbolici; dall'adozione di nuove pratiche di respingimento e deportazione da parte di numerosi paesi anche in spregio agli accordi internazionali di cui sono firmatari; dalla progressiva crescita di una 'cultura del sospetto' che circonda le

3 In occasione dei primi respingimenti in mare, il 9 maggio 2009 i principali quotidiani nazionali riportavano le affermazioni del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, per il quale l'Italia non si sarebbe trasformata in un paese multietnico aprendo le porte ai 'clandestini', ma avrebbe invece accolto unicamente i rifugiati. Vale la pena ricordare, per inciso, che in quel momento risiedevano già regolarmente in Italia 4.000.000 di cittadini stranieri, né clandestini né rifugiati.

persone migranti, tacciate ora di essere 'falsi' richiedenti asilo.⁴ Ed è a partire da quel periodo che i 'motivi' della migrazione divengono dirimenti e la storia di persecuzione acquista centralità, quando la valutazione della domanda di protezione diviene praticamente l'unico strumento di gestione dei flussi, con il compito di separare i migranti da respingere dai rifugiati da accogliere. Poiché un migrante diviene un rifugiato solo nel momento in cui viene riconosciuto come tale (Cabot 2011), la procedura di asilo tradizionalmente inclusiva e tutelante si trasforma in un esercizio di veridizione (Cutolo 2019, 99) di tipo performativo, volto a scovare la reale identità di chi chiede asilo attraverso lo scrutinio della veridicità della storia raccontata.

In assenza di documentazione che possa corroborare la narrazione, e qualora quest'ultima non venga ritenuta credibile in prima istanza, la persona può presentare ricorso.⁵ Se anche questo ha esito negativo il soggetto diviene «legalmente illegale» (De Genova 2002), entrando in una condizione di precarietà deprivata che dà accesso unicamente a lavori irregolari, in condizioni di sfruttamento anche estremo, vivendo quotidianamente nella paura di essere deportati, magari dopo aver transitato per l'inferno dei centri di 'detenzione amministrativa' disseminati in tutto il Nord globale. Di fronte a questo terrificante scenario possiamo meglio comprendere perché produrre una storia credibile (e creduta) sia divenuto letteralmente, per le persone che migrano, il punto di separazione tra la vita (o una vita possibile o dignitosa) e la morte - di progetti, investimenti e speranze, naturalmente, ma in alcuni casi anche della persona.⁶

4 In quello stesso periodo assistiamo a un proliferare senza precedenti della ricerca sociale e in particolare dei filoni interdisciplinari noti come *Border Studies*, *Forced Migration Studies*, *Deportation Studies*, *Humanitarian Studies*. Per un'analisi recente di questi paradigmi cf. Sorgoni 2022. Sulle politiche dei confini e i diversi tipi di 'imbroglio', cf. Ciabarrì 2020. Sull'emergere del regime di sospetto in Italia, cf. Vacchiano 2011 e Van Aken 2005, che ricorda come la cultura del sospetto e il dubbio sull'identità del rifugiato emergano già nei campi del Sud del mondo.

5 Questo è possibile in tutto il Nord globale, ciò che varia tra i vari sistemi sono i gradi di ricorso e se questo avvenga di fronte a un organo amministrativo oppure, come in Italia, giudiziario. Per una comparazione a livello Europeo, cf. Gill, Good 2019.

6 Il riferimento evidente è qui non solo a chi venga respinto verso un contesto non sicuro, ma anche ai tanti casi di autolesionismo o suicidio legati alle condizioni disumane sperimentate nei CPR (Campesi 2013; Manghi 2021). Per un confronto con la detenzione amministrativa nel Regno Unito, cf. Griffiths 2013.

3 Rifugiate-vittime-vulnerabili

Nelle migrazioni contemporanee - a prescindere dai tanti e solitamente differenti, intrecciati e mutevoli motivi che portano le persone a intraprendere viaggi sempre più lunghi, costosi e pericolosi - non è più consentito alle persone dal Sud entrare legalmente per motivi economici, e in molti paesi è di fatto quasi impossibile regolarizzare ex-post la propria posizione attraverso il lavoro. Nella maggior parte dei paesi del Nord globale l'unica strada per sperare di riuscire a rimanere in modo regolare nel luogo di approdo è quella di inoltrare immediatamente richiesta di asilo e attendere, non di rado per anni, lo svolgersi di una lunga procedura di verifica, durante la quale si viene solitamente collocati all'interno di uno dei tanti e diversi tipi di centri di accoglienza che, dagli anni Novanta, sono proliferati in tutta Europa e oltre. È nelle varie tappe della procedura di determinazione dello status che si produce, co-produce e assembla quella narrazione che, se ritenuta credibile, porta al riconoscimento della protezione internazionale e alla conseguente regolarizzazione.

Nonostante gli impedimenti che si presentano a chi desideri osservare etnograficamente il farsi di incontri burocratici svolti di solito in contesti istituzionali chiusi o di difficile accesso, esistono oggi numerose ricerche che hanno indagato in vari paesi le peculiari caratteristiche di questa procedura: il peso di fraintendimenti ed errori dovuti a differenze linguistiche e culturali tra chi narra e chi valuta; il ruolo centrale e poco problematizzato degli interpreti; la spinosa questione della credibilità; i processi di 'in-testualizzazione' di parti di enunciati orali in documenti scritti - o «the ways in which texts are shifted through the procedure» (Blommaert 2001, 415);⁷ la formazione e le conoscenze impiegate dai decisori e le difformi competenze e risorse dei richiedenti, e altro ancora. Sebbene non sia possibile in questa sede dare conto dell'interessante ricchezza di questi lavori,⁸ la loro analisi consente di reperire alcuni elementi ricorrenti che emergono in modo simile nei vari paesi, anche perché, a fronte di differenze importanti nella trasposizione su scala nazionale della procedura, questa è in parte volutamente standardizzata. L'aspetto su cui qui mi soffermo riguarda la proliferazione di etichette dentro la stessa categoria di rifugiato nonché, come vedremo, la loro funzione produttiva.

⁷ Il concetto di in-testualizzazione in antropologia linguistica indica quelle operazioni - nel nostro caso burocratiche - attraverso le quali parti di testo (orale o scritto) sono separate dal contesto in cui sono originariamente prodotte e inserite in altri testi.

⁸ Mi limito qui a indicare, in modo necessariamente non esaustivo, alcune interessanti etnografie svolte in diversi paesi sugli aspetti elencati: Cabot 2011; Fassin, Kobelinsky 2012; Good 2007; Johannesson 2022; Maryns 2013; Smith-Khan 2017. Per l'Italia cf. Sbriccoli, Jacoviello 2011; Sorgoni 2011; 2019b.

Nella prima parte di questo lavoro ho già accennato a questa specifica forma di violenza categoriale discutendo la separazione, per molti versi artificiale e forzata, tra motivi puramente economici o unicamente politici: una divisione resa possibile dall'effetto performativo della procedura che, come Austin (2019) indica, produce e crea ciò che enuncia - un rifugiato o un clandestino - nell'atto stesso del riconoscimento o del rigetto.⁹ La letteratura etnografica disponibile su questo aspetto ha ampiamente mostrato come, a prescindere dalle vicende esperite e narrate dalle persone migranti, la storia è considerata credibile in sede di valutazione solo se presenta i motivi attesi da chi valuta e se la persona si conforma a specifici immaginari, sedimentati e condivisi, sul 'vero' rifugiato: una vittima assoluta spogliata di tutto e dipendente dall'assistenza, da cui ci si aspettano precisi comportamenti.¹⁰ Eppure, già oltre vent'anni fa Jan Blommaert (2001, 416) sottolineava che, prevedibilmente, sono molte le storie che non rispecchiano le attese di una procedura che, seppur standardizzata, rimane solitamente ignota a chi chiede asilo. Nel suo saggio fondamentale sulle disuguaglianze narrative nella procedura belga, l'antropologo iniziava non a caso dalla deportazione di Sémira Adamu nel 1998: una giovane donna nigeriana respinta perché il motivo da lei presentato nella richiesta d'asilo, che riguardava il rifiuto di un matrimonio forzato con un uomo anziano e violento, non era considerato valido.¹¹

Una volta definite le due principali categorie della mobilità umana - quella dei migranti economici e quella dei rifugiati politici - come discrete e opposte, la seconda categoria subisce progressivamente al suo interno ulteriori tagli e frammentazioni. All'inizio del nuovo millennio, Roger Zetter (2007) notava proprio come l'imporsi di nuove etichette dentro la categoria di rifugiato - richiedente asilo, gruppo vulnerabile, minori stranieri non accompagnati, vittima di tratta o di violenza legata all'orientamento di genere, ma anche clandestini e falsi rifugiati - corrispondesse sia a una parallela (e apparentemente paradossale) riduzione dei diritti, sia a un'identificazione più rigida dei criteri che assegnano le persone a una o all'altra delle sotto-categorie

9 Ciò non significa in alcun modo sostenere che persone in fuga perché primariamente a rischio di tortura o morte non esistano; suggerisce piuttosto di considerare come, nell'assoluta maggioranza dei casi, una pluralità di motivazioni differenti incidano sulla decisione già al momento della partenza, includendo fame e deprivazioni o disastri ambientali e cambiamenti climatici nonostante tali motivi non siano previsti dalla Convenzione del 1951.

10 Per una rassegna di parte della vasta letteratura su questo aspetto della procedura cf. Sorgoni 2022.

11 La sua vicenda era divenuta nota internazionalmente perché, opponendosi alla deportazione con tutte le sue forze, anche una volta caricata a forza sull'aereo, Sémira Adamu era stata 'zittita' con un cuscino premuto sulla bocca da chi la scortava, ciò che ne aveva causato la morte.

previste. Seguendo le indicazioni di Bourdieu (1988) di guardare ai processi tassonomici come a «lotte per la classificazione» che sono sempre anche lotte di classe, e di riconoscere così la natura sociale di tali «riti di istituzione» (che costruiscono uno specifico ordine sociale mentre ne nascondono il carattere arbitrario), diviene possibile riflettere sulle funzioni di questa più recente proliferazione di etichette, su cosa essa comporti o renda possibile e apparentemente naturale.

Indagando, ad esempio, le pratiche di riconoscimento rivolte ai minori stranieri non accompagnati in Francia, Sandrine Musso (2020) esplora il nesso tra tecniche di misurazione dell'età presunta e produzione di una nuova «popolazione umanitaria»: quei minori soli che, in base alle tecniche utilizzate, possono o meno avere accesso alla protezione. La violenza del dispositivo categoriale risiede in questo caso non solo nell'utilizzo sistematico di tecniche soggette ad alti margini di errore, ma anche nell'aver generato una sorta di 'rito di passaggio inverso', per il quale l'unico modo per restare nel paese è quello di presentarsi come (ed essere considerati formalmente e socialmente) dei bambini. Alle tecniche di misurazione si aggiunge infatti, quale criterio di discernimento, l'osservazione dei comportamenti e dei modi di fare, vestirsi e parlare. La natura particolarmente sfuggente della procedura, sommata alla proliferazione di etichette, porta perciò a moltiplicare anche il repertorio di assunti e immaginari più o meno impliciti sul dover essere idealtipico di un 'vero' minore (di una 'vera' vittima di tratta, di un 'vero' omosessuale), che guidano e informano i criteri di valutazione.

Il tema e la categoria della 'vulnerabilità' rappresenta infatti un'altra di queste etichette e il riconoscimento di particolari 'vulnerabilità' all'arrivo dà maggiori possibilità di accesso alla protezione. Come il progetto di ricerca *VULNER*¹² ha però di recente mostrato, né la normativa UE né quella italiana definiscono in alcun modo tale categoria, limitandosi piuttosto a individuare una serie di persone, gruppi o tipologie ritenute vulnerabili in sé. La ricerca mostra bene l'infiltrarsi di (pre)concezioni genderizzate, sessualizzate e culturalizzate di persone o gruppi vulnerabili, che si traduce sia nell'esclusione dalla categoria (e dalla protezione) di chi non si conforma a tali specifici immaginari di genere o culturale, basati frequentemente su stereotipi, sia nel misconoscimento di forme di 'vulnerabilità' eventualmente difformi da quelle previste (Marchetti, Palumbo 2021). In questo modo, la 'vulnerabilità' viene pensata e assunta come una caratteristica ontologica che contraddistinguerebbe necessariamente alcuni soggetti o gruppi. Questo comporta ulteriormente il fatto che le forme di 'vulnerabilità' che si producono per effetto dell'intersezione di molteplici variabili contestuali, e che possono

12 *Vulnerabilities Under the Global Protection Regime*. <https://www.vulner.eu/>.

emergere o divenire più drammatiche dopo l'arrivo nel paese in cui si chiede protezione - anche a causa della complessità e invasività della stessa procedura di asilo, o dell'abbandono istituzionale in accoglienza - non vengano considerate (Carnassale, Marchetti 2022). Comporta, infine, che la mera appartenenza a un determinato gruppo ritenuto vulnerabile porti ad assegnare automaticamente alla persona (o gruppo) questa etichetta la quale, circolarmente, finisce per definire la persona nella propria soggettività.

Come gli approcci di genere e femministi hanno mostrato, la frequente ascrizione automatica delle donne alla categoria della 'vulnerabilità' favorisce l'affermarsi di ideologie e credenze, che finiscono per negare o ridurre drasticamente l'*agency* delle richiedenti asilo, de-politicizzando il loro percorso (Malkki 1995). Comparando due sistemi di asilo apparentemente lontani tra loro, come quello danese e quello statunitense, Kelly McKinney (2007) ha mostrato ad esempio che, posti di fronte alle narrazioni di richiedenti asilo con storie di violenza, operatori ed esperti legali mobilitavano la categoria del trauma nella speranza di ottenere più speditamente il riconoscimento della protezione. Ma tale rappresentazione delle donne come vittime inermi e innocenti di eventi traumatici incontrava spesso il rifiuto delle richiedenti asilo stesse a presentarsi in audizione con storie così confezionate, essendo per loro impossibile e insostenibile riconoscersi in soggetti privi di capacità di azione, reazione, relazioni e scelta. Questo rifiuto evidenzia lo

scarto fra l'etica del sé che le rifugiate possono manifestare nella loro vita reale e i canoni di valutazione morale e sociale propri del discorso umanitario e pubblico. (Pinelli 2021, 136)

Nel saggio in cui analizza la produzione di 'disallineamento' tra la storia rivendicata da una richiedente e la narrazione 'giusta' proposta dalle operatrici, l'antropologa ricorda che nelle procedure di asilo la valutazione delle storie delle donne poggia su assunti precisi rispetto alla femminilità, allo stesso tempo culturalizzata (la richiedente come vittima emblematica di una particolare cultura patriarcale e arretrata) e sessualizzata, o basata su una presunta universalità dell'esperienza femminile e del percorso verso l'emancipazione.

A questo proposito, appare particolarmente interessante il risultato della ricerca svolta da Dehm e Millbank (2019) sulle richieste di protezione internazionale per accusa di stregoneria, che le autrici considerano un tipo di persecuzione legata al genere, per la quale il tasso di riconoscimento resta bassissimo.¹³ Il loro lavoro mostra

13 Su 176 decisioni esaminate in cinque paesi anglofoni, le decisioni negative fondate sulla non credibilità sono 154, mentre le 22 positive considerano altri aspetti della domanda, escludendo la stregoneria.

come, di fronte all'alterità culturale assoluta rappresentata dalla stregoneria, le poche decisioni positive incontrate non sono motivate in relazione al rischio che tale accusa comporta, ma poggiano invece su altri aspetti della narrazione, segnatamente su forme di violenza di genere meglio note ai decisori ed efficaci in quanto fortemente culturalizzate, come i matrimoni forzati o le modificazioni genitali. L'interesse del risultato della ricerca risiede, a mio parere, non solo nel mostrare come la persecuzione per accusa di stregoneria, sebbene nota nella sua diffusione e funzionamento, non rientri solitamente tra i criteri che definiscono una storia credibile, ma anche nel mettere in luce la tensione tra diverse epistemologie, criteri di verità e rapporti di potere. Incontrando storie che pongono al cuore dei motivi di fuga la stregoneria, giudici e avvocati scelgono solitamente di tralasciare questi aspetti, preferendo concentrarsi su motivi ritenuti più credibili in relazione a specifici immaginari della femminilità e della differenza culturale; al contrario, le richiedenti asilo possono scegliere di privilegiare la stregoneria o eventuali esperienze ultraterrene (solitamente non conformi al sapere delle istituzioni)¹⁴ proprio per conferire e trasmettere il senso della propria storia, magari rivendicando, allo stesso tempo, la propria *agency*.

Confesso che mi ci è voluto un po' di tempo per capire l'intera portata della frase che mi disse un giorno di molti anni fa, per strada, un'anziana signora del Camerun conosciuta un anno prima, che aveva richiesto protezione per essere stata accusata di stregoneria dalla propria famiglia e aveva ricevuto il diniego in tutte le tappe della procedura fino in Cassazione.

È perché ho detto la verità che il giudice non mi ha creduto. Io lo sapevo che se dicevo al giudice un'altra storia, lui mi avrebbe creduto, però io sono cristiana e non posso mentire. Io devo dire tutta la verità. (Conversazione dell'Autrice con Ghislaine, 6 giugno 2012)

Mi sono altrove soffermata sul significato di questa frase in relazione al tipo di epistemologia considerata valida per giudicare le richieste di asilo, dunque in rapporto alle forme di conoscenza e di esperienza che vengono escluse perché considerate inammissibili (Sorgoni 2023). Mi sembra invece doveroso, almeno in questa sede, riconoscere attraverso questa frase tutta la forza e la consapevolezza con cui la signora rivendica fino in fondo e a qualsiasi costo la verità della propria storia e una precisa etica del sé.

¹⁴ Sulla frequenti difficoltà delle istituzioni statali di riconoscere esperienze 'inafferrabili' come forme di produzione di conoscenza cf. Fontein 2014; Virtanen, Honkasalo 2020.

4 Infiltrazioni esterne

Rispetto alla frammentazione delle categorie cui si è accennato, il rischio di persecuzione per sospetto di stregoneria si configura in alcuni paesi come un'ulteriore etichetta, collocabile all'interno del motivo di persecuzione per «appartenenza a uno specifico gruppo sociale» previsto dalla Convenzione del 1951, collegata a violenze legate al genere e identificata attraverso la sigla WRV (Witchcraft Related Violence). In quello stesso motivo di persecuzione indicato dalla Convenzione è da più tempo fatta rientrare la persecuzione per orientamento sessuale e identità di genere, anche questa identificata tramite l'uso di un acronimo, SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity), e che viene analogamente valutata facendo riferimento a specifiche e sedimentate rappresentazioni dell'omosessualità. In Italia Dany Carnassale (2020a; 2020b) ha mostrato quanto frequentemente la credibilità della storia dipenda dalla capacità di chi chiede asilo di restituire una narrazione temporalmente lineare, nella quale il proprio orientamento sessuale si svelerebbe al soggetto attraverso tappe progressive e sarebbe visibile all'esterno. Si tratterebbe cioè di un percorso interiore che, una volta impostosi alla coscienza in una sorta di epifania, dovrebbe mostrare consistenza nel tempo. Questo assemblaggio di credenze origina da uno specifico modello psicologico di sviluppo dell'identità sessuale per stadi successivi fissi, che si è diffuso in Occidente dalla fine degli anni Settanta e che funge da metro di valutazione della credibilità delle storie. Eppure, sottolinea l'antropologo, l'espressione di generi e sessualità non normative solitamente eccede tali semplificazioni, non esistendo un unico percorso uguale per tutti/e ed essendo le espressioni di genere mutevoli nel tempo.

I casi riportati dall'antropologo nelle sue ricerche evidenziano dunque, attraverso le specifiche domande poste da chi valuta, l'attesa del disvelamento di un percorso interiore con il quale il soggetto perviene a una scoperta su di sé che consente di approdare a un nuovo status stabile nel tempo. Le richieste di asilo in cui si producono storie che si discostano da questa traccia, impostata su un'omosessualità idealtipica, sono perciò ad alto rischio di rigetto per non credibilità, esattamente come lo sono modi e comportamenti considerati troppo autonomi o spigliati, se osservati in ragazzi e ragazze che affermano di essere minori, o come lo sono quei racconti incentrati su esperienze sovranaturali (come nel caso della stregoneria) o su persecuzione per conversione religiosa.¹⁵ La letteratura critica sull'utilizzo della 'credibilità' come prova per riconoscere

¹⁵ Sulla ricerca della verità nei casi di richiesta di asilo per conversione religiosa in Germania cf. Rose, Given-Wilson 2021.

o meno la protezione internazionale è oramai incredibilmente vasta e ha ampiamente dimostrato i molti motivi per i quali si annida nella struttura stessa della procedura il rischio di produrre decisioni negative ingiuste (Gill, Good 2019).

Oltre che per la natura scivolosa, soggettiva ed esposta a oscillazioni arbitrarie nell'utilizzo del criterio (interno alla procedura) della credibilità, esiste il rischio che un incremento di dinieghi poco fondati nella motivazione sia legato al peso (esterno) del clima politico sulle decisioni. Per essere imparziali, scrive Maurizio Veglio (2017, 39), le Commissioni Territoriali andrebbero infatti «liberate dal giogo degli indirizzi politici» e in particolare da quel meccanismo di governo della protezione internazionale «attraverso circolari (talvolta nemmeno pubbliche)» che rappresenta un'anomalia dell'Italia rispetto ad altri contesti nazionali. Altrove (Sorgoni 2019a) ho mostrato come la crescita del numero di richieste di asilo negli anni della prima proclamata 'emergenza' tra il 2011 e il 2013 - e le parallele raccomandazioni politiche sotto forma di circolari ministeriali che premevano nella direzione di una maggiore velocità nelle decisioni amministrative - si siano tradotte nel ricorso massiccio alla (non)credibilità della storia come mezzo semplice e rapido per 'diniiegare' le domande in blocco in base al paese di provenienza, anche in presenza di documentazione o certificazione prodotta dai richiedenti e non presa in considerazione dai decisori.

Vorrei terminare con un esempio di richiesta di asilo per motivi SOGI, diniegata dalla Commissione Territoriale, che sembra riproporre l'adozione dello stesso meccanismo, essendo stata presentata durante la seconda fase di proclamata 'emergenza migranti', tra il 2015 e il 2016. Quando la Commissione chiede a un giovane uomo dal Pakistan di dire tutta la verità e 'spiegare bene tutto', questi inizia a raccontare una vicenda molto dettagliata e precisa nei particolari (come si evince dalla semplice lettura del verbale). La storia si svolge in un piccolo villaggio rurale e riguarda la vicinanza tra il richiedente e un compagno di scuola suo coetaneo che, nonostante la giovanissima età dei due («noi in quel momento non capivamo», spiega il ragazzo), viene dapprima derisa dagli altri compagni di classe e poi guardata con sospetto dagli insegnanti, che decidono infine di convocare i genitori. A questo confronto segue l'abbandono prematuro della scuola da parte del richiedente ma anche un consulto tra le due famiglie, e la decisione condivisa di allontanare forzatamente i due ragazzi. I quali, però, riescono nel tempo a ritrovarsi e frequentarsi di nascosto, finché quella che è ora divenuta una relazione affettiva compiuta viene scoperta. Il padre e lo zio paterno del richiedente rispondono con la sua reclusione in casa e con punizioni corporali talmente dure da portare lo zio materno a intercedere, convincendo il padre a «non uccidere il ragazzo» e piuttosto a mandarlo via per sempre. Avendo oramai con il suo comportamento disonorato

tutta la famiglia, il ragazzo viene allontanato dai parenti contattando un trafficante e minacciato di morte dal padre qualora si presentasse di nuovo al villaggio.

Nonostante si tratti di un ragazzo povero cresciuto in una zona rurale marginale, dove ha frequentato solo per un breve periodo le scuole elementari, la storia è incredibilmente ricca di dettagli, anche ingenui e molto vividi, capaci di restituire senso alla scelta familiare di allontanare la fonte di disonore così rispettando le attese sociali, senza però dovere adottare decisioni irreparabili peggiori. Eppure, il diniego della Commissione è fondato unicamente sulla 'non credibilità' di una storia che viene definita «vaga», «poco plausibile» e non sufficientemente dettagliata. In particolare, per la Commissione non è plausibile che il padre e lo zio paterno si siano limitati «unicamente» a reclusione, violenze fisiche, ripudio, esilio e alle sole minacce di morte; ciò che fa ipotizzare una visione culturalista della società locale in base alla quale l'unico esito credibile sarebbe la messa a morte del figlio da parte del padre. Analogamente, alla Commissione non sembra credibile che il vicinato, venuto a conoscenza del fatto, non abbia reagito prima secondo i dettami «della severa legge islamica sul punto». Allo stesso tempo però, e singolarmente, la Commissione afferma che – poiché la legge del paese prevede (solo) l'incarcerazione per due anni in casi di omosessualità – i timori del richiedente per la propria incolumità, qualora rimandato indietro, non appaiono fondati.

Riportare questa decisione mi sembra interessante non perché la ritenga necessariamente emblematica del modo di operare di una data Commissione Territoriale o di tutte in generale; piuttosto appare utile per porre (ancora una volta) l'attenzione sulla questione specifica del modo in cui le politiche migratorie degli ultimi anni si possono infiltrare negli esiti delle decisioni rendendo queste dipendenti da volontà politiche che perseguono obiettivi differenti da quelli dell'imparzialità della valutazione. In questo caso, essendo il Pakistan un paese con altissime percentuali di diniego, è probabilmente la mera provenienza geografica a fungere da utile filtro, bloccando a monte quel lavoro di attento esame del racconto che avrebbe consentito di riconoscere, nel ragazzo, un soggetto capace di «soggettività epistemica» nonostante il capitale socio-culturale limitato, così riducendo quella specifica «ingiustizia testimoniale» (Fricker 2007, 122-34) che decisioni fondate su stereotipi o sull'agenda politica del momento inevitabilmente commettono.

Bibliografia

- Arendt, H. (1967). *Le origini del totalitarismo*. Milano: Edizioni di Comunità.
- Austin, J.L. (2019). *Come fare cose con le parole*. A cura di M. Sbisà et al. Bologna: Marietti 1820.
- Black, R. (2001). «Fifty Years of Refugee Studies: From Theory to Policy». *International Migration Review*, 35(1), 57-78. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2001.tb00004.x>.
- Blommaert, J. (2001). «Investigating Narrative Inequality: African Asylum Seekers' Stories in Belgium». *Discourse & Society*, 12(4), 413-49. <https://doi.org/10.1177/0957926501012004002>.
- Bourdieu, P. (1988). *La parola e il potere. L'economia degli scambi linguistici*. Napoli: Guida.
- Cabot, H. (2011). «Rendere un 'rifugiato' riconoscibile. Performance, narrazione e instanzializzazione in una ONG ateniese», in «Chiedere asilo in Europa. Confini, margini e soggettività», num. monogr., *Lares*, 77(1), 113-34.
- Campesi, G. (2013). *La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica*. Roma: Carocci.
- Carnassale, D. (2020a). «Immaginari del genere e della sessualità tra esperienze di migrazione e richieste di protezione internazionale». Martorano, N.; Prearo, M. (a cura di), *Migranti lgbt. Pratiche, politiche e contesti di accoglienza*. Pisa: Edizioni ETS, 19-42. <https://iris.univr.it/retrieve/handle/11562/1021947/169407/000-Intro.pdf>.
- Carnassale, D. (2020b). «Prospettive di ricerca sociale sulle domande di protezione internazionale per motivi riguardanti l'orientamento sessuale e l'identità di genere». Fanlo Cortés, I.; Ferrari, D. (a cura di), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*. Torino: Giappichelli, 165-92.
- Carnassale, D.; Marchetti, S. (2022). «Vulnerabilities and the Italian Protection System: An Ethnographic Exploration of the Perspectives of Protection Seekers». *VULNER Research Report 2*. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7123577>.
- Chatty, D.; Marfleet, P. (2013). «Conceptual Problems in Forced Migration». *Refugee Survey Quarterly*, 32(2), 1-13. <https://dx.doi.org/10.1093/rsq/hdt008>.
- Ciabbari, L. (2020). *L'imbroglio mediterraneo. Le migrazioni via mare e le politiche della frontiera*. Milano: Raffaello Cortina.
- Colson, E. (2003). «Forced Migration and the Anthropological Response». *Journal of Refugee Studies*, 16(1), 1-18. <https://doi.org/10.1093/jrs/16.1.1>.
- Cutolo, A. (2019). «Out of Africa! La generazione che non vuole più attendere». Ferrari, D.; Mugnaini, F. (a cura di), *Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società*. Siena: Betti editrice, 97-114.
- De Genova, N.P. (2002). «Migrant 'Illegality' and Deportability in Everyday Life». *Annual Review of Anthropology*, 31, 419-47. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085432>.
- Dehm, S.; Millbank, J. (2019). «Witchcraft Accusations as Gendered Persecution in Refugee Law». *Social & Legal Studies*, 28(2), 202-26. <https://doi.org/10.1177/0964663917753725>.

- Fassin, D.; Kobelinsky, C. (2012). «Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral». *Revue française de sociologie*, 53(4), 657-88. <https://doi.org/10.3917/rfs.534.0657>.
- Fontein, J. (2014). «“She Appeared to be in Some Kind of Trance”. Anthropology and the Question of Unknowability in a Criminal Trial». *Hau: Journal of Ethnographic Theory*, 4(1), 75-103. <https://doi.org/10.14318/hau4.1.003>.
- Fricke, M. (2007). *Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing*. Oxford; New York: Oxford University Press.
- Geertz, C. (2001). «Il pensare come atto morale: dimensioni etiche del lavoro antropologico sul campo». *Antropologia e filosofia*. Bologna: il Mulino, 35-56.
- Gill, N.; Good, A. (eds) (2019). *Asylum Determination in Europe: Ethnographic Perspectives*. London: Palgrave Macmillan.
- Good, A. (2007). *Anthropology and Expertise in the Asylum Courts*. Abingdon; New York: Routledge-Cavendish.
- Griffiths, M. (2013). «Living with Uncertainty: Indefinite Immigration Detention». *Journal of Legal Anthropology*, 1(3), 263-86. <https://doi.org/10.3167/jla.2013.010301>.
- Hein, J. (1993). «Refugees, Immigrants, and the State». *Annual Review of Sociology*, 19, 43-59. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.19.080193.000355>.
- Johannesson, L. (2022). «The Symbolic Life of Courts: How Judicial Language, Actions, and Objects Legitimize Credibility Assessments of Asylum Appeals». *Journal of International Migration and Integration*, 24, 791-809. <https://doi.org/10.1007/s12134-022-00989-4>.
- Malkki, L. (1995). «Refugees and Exile: From ‘Refugee Studies’ to the National Order of Things». *Annual Review of Anthropology*, 24, 495-523. <https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.002431>.
- Manghi, N. (2021). «L'autolesionismo nel CPR Brunelleschi di Torino. Campo, agency, soggettività». *ANUAC*, 10(1), 115-37. <https://doi.org/10.7340/anuac2239-625X-4053>.
- Marchetti, S.; Palumbo, L. (eds) (2021). «Vulnerability in the Asylum and Protection System in Italy: Legal and Policy Framework and Implementing Practices». *VULNER Research Report 1*. <https://www.vulner.eu/77100/Research-Report-1-Italy>.
- Maryns, K. (2013). «Disclosure and (Re)Performance of Gender-Based Evidence in an Interpreter-Mediated Asylum Interview». *Journal of Sociolinguistics*, 17(5), 661-86. <https://doi.org/10.1111/josl.12056>.
- McKinney, K. (2007). «‘Breaking the Conspiracy of Silence’: Testimony, Traumatic Memory, and Psychotherapy with Survivors of Political Violence». *Ethos*, 35(3), 265-99. <https://doi.org/10.1525/eth.2007.35.3.265>.
- Musso, S. (2020). «The Truth of the Body as Controversial Evidence: An Investigation into Age Assessments of Migrant Minors in France». Jacobsen, C.M. et al. (eds), *Waiting and the Temporalities of Irregular Migration*. London; New York: Routledge, 151-69.
- Pinelli, B. (2021). «Teleologie di emancipazione, senso del sé, trasgressioni. Fratture nella lettura di biografie violate e dell'azione nelle istanze di protezione». *Antropologia*, 8(1), 119-39. <https://doi.org/10.14672/ada20211741119-140>.
- Rose, L.; Given-Wilson, Z. (2021). «‘What Is Truth?’ Negotiating Christian Convert Asylum Seekers’ Credibility». *ANNALS of the American*

- Academy of Political and Social Science*, 697(1), 221-35. <https://doi.org/10.1177/00027162211059454>.
- Sbriccoli, T.; Jacoviello; S. (2011). «The Case of S.: Elaborating the 'Right' Narrative to Fit Normative/Political Expectations in Asylum Procedures in Italy». Holden, L. (ed.), *Cultural Expertise and Litigation: Patterns, Conflicts, Narratives*. London; New York: Routledge, 172-94.
- Scheel, S. (2018). «Recuperation Through Crisis Talk: Apprehending the European Border Regime as a Parasitic Apparatus of Capture». *The South Atlantic Quarterly*, 117(2), 267-89. <https://doi.org/10.1215/00382876-4374834>.
- Smith-Khan, L. (2017). «Telling Stories: Credibility and the Representation of Social Actors in Australian Asylum Appeals». *Discourse & Society*, 28(5), 512-34. <https://doi.org/10.1177/0957926517710989>.
- Sorgoni, B. (2011). «Storie dati e prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni di richiesta di asilo». *Parolechiave*, 2(7), 115-34. <https://doi.org/10.7377/70451>.
- Sorgoni, B. (2019a). «What Do We Talk About When We Talk About Credibility». Gill, Good 2019, 221-40.
- Sorgoni, B. (2019b). «The Location of Truth: Bodies and Voices in the Italian Asylum Procedure». *PolLAR. Political and Legal Anthropology Review*, 42(1), 161-76. <https://doi.org/10.1111/plar.12282>.
- Sorgoni, B. (2022). *Antropologia delle migrazioni. L'età dei rifugiati*. Roma: Carocci.
- Sorgoni, B. (2023). «È perché ho detto la verità che il giudice non mi ha creduto». Traduzione ed evidenza nelle procedure di asilo». *Ragion Pratica*, 60(1), 67-86. <https://doi.org/10.1415/107261>.
- Taliani, S. (2020). *Il tempo della disobbedienza. Per un'antropologia della parentela nella migrazione*. Verona: Ombre Corte.
- Vacchiano, F. (2011). «Discipline della scarsità e del sospetto. Rifugiati e accoglienza nel regime di frontiera», in «Chiedere asilo in Europa. Confini, margini e soggettività», num. monogr., *Lares*, 77(1), 181-98.
- Van Aken, M. (2005). «Introduzione». Van Aken, M. (a cura di), *Rifugiati, Annuario di Antropologia*, 5(5), 5-14.
- Veglio, M. (2017). «Uomini tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo». *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2, 1-40.
- Virtanen, P. K; Honkasalo, M.-L. (2020). «New Practices of Cultural Truth Making: Evidence Work in Negotiations with State Authorities». *Anthropology of Consciousness*, 31(1), 63-90. <https://doi.org/10.1111/anoc.12118>.
- Zetter, R. (2007). «More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization». *Journal of Refugee Studies*, 20(2), 172-92. <https://doi.org/10.1093/jrs/fem011>.